



Medienmitteilung – Communiqué de presse – Comunicato per la stampa – Press Release

San Gallo, 5 settembre 2012

Violazione degli obblighi di organizzazione e di garanzia di un'attività irreprensibile in relazione all'obbligo di dichiarazione secondo la legge sulle borse

B-2204/2011: Decisione del Tribunale amministrativo federale nella causa Bank am Bellevue AG contro l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) concernente la violazione degli obblighi di organizzazione e di garanzia di un'attività irreprensibile in relazione all'obbligo di dichiarazione secondo la legge sulle borse.

Il 24 luglio 2012, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso presentato da Bank am Bellevue contro la decisione della FINMA.

Con decisione del 14 marzo 2011, la FINMA ha stabilito che, da dicembre 2007 a inizio aprile 2008, un collaboratore dell'istituto bancario Bank am Bellevue AG ha illecitamente aiutato un investitore in modo attivo e sostanziale ad accumulare partecipazioni occulte in sia Abrasives Holding AG, contravvenendo all'obbligo di dichiarazione previsto dalla legge sulle borse, e che Bank am Bellevue AG ha omesso di sorvegliare e correggere adeguatamente tale collaboratore, violando così i propri obblighi di organizzazione e di garanzia di un'attività irreprensibile. La FINMA ha inoltre ordinato alla banca di porre immediatamente rimedio alle lacune riscontrate con la comminatoria che in caso di recidiva procederebbe alla revoca dell'autorizzazione.

Contro questa decisione, il 13 aprile 2011 Bank am Bellevue AG ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l'annullamento. La banca contesta le accuse mosse nei suoi confronti e del suo collaboratore. Nel periodo in questione, infatti, sarebbero sì stati dapprima acquistati e successivamente rivenduti pacchetti di azioni di sia Abrasives Holding AG per conto di diversi clienti della banca e investitori istituzionali, ma, a suo modo di vedere, tali transazioni vanno, da un lato, considerate nel contesto di una crisi finanziaria che in quel momento si stava aggravando e, dall'altro, qualificate come compravendita per blocchi e quindi non soggette all'obbligo di dichiarazione. Pertanto, la banca nega categoricamente di aver svolto attività di supporto in favore del suddetto investitore e di non aver adeguatamente sorvegliato il proprio collaboratore. A prescindere da ciò, la ricorrente ritiene inoltre che la di comminatoria della revoca dell'autorizzazione è eccessiva e sproporzionata.

Con sentenza del 24 luglio 2012, il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso presentato da Bank am Bellevue AG. Secondo il Tribunale emergono dagli atti numerosi indizi tali da

indurre a pensare che, da dicembre 2007 a inizio aprile 2008, il collaboratore della banca e l'investitore hanno cooperato per costituire una posizione occulta in seno a sia Abrasives Holding AG, ciò che si sarebbe potuto evitare attraverso un'adeguata organizzazione della banca e una corretta vigilanza del collaboratore in questione. Il Tribunale ritiene inoltre che, date le circostanze, l'ordine – cui nel frattempo è stato dato seguito – di porre immediatamente rimedio alle lacune organizzative riscontrate e la comminatoria di procedere alla revoca dell'autorizzazione non erano sproporzionati.

La presente sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto:

Ivo Bähni, responsabile supplente della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 28 95, medien@bvger.admin.ch.